

***Linee guida del Sistema di gestione e controllo dei finanziamenti  
previsti dal Fondo per le Politiche Attive***

Versione 1.0  
del 7 dicembre 2018



## Sommario

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>2. LA FUNZIONE DI GESTIONE DI ANPAL .....</b>	<b>4</b>
2.1 <i>Funzioni e compiti di Anpal relativi alla gestione.....</i>	<i>4</i>
2.1.1 <i>Coordinamento generale dell'FPA .....</i>	<i>4</i>
2.1.2 <i>Gestione e controllo degli interventi e assistenza alle Regioni e Province Autonome .....</i>	<i>5</i>
<b>3. LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME.....</b>	<b>7</b>
3.1 <i>Le Regioni e le loro funzioni principali .....</i>	<i>7</i>
3.1.1. <i>Funzione Programmazione .....</i>	<i>7</i>
3.1.2. <i>Funzione Gestione.....</i>	<i>8</i>
3.1.3. <i>Funzione Controllo.....</i>	<i>10</i>
3.1.4. <i>Funzione Rendicontazione.....</i>	<i>10</i>
<b>4. ATTIVITA' DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE .....</b>	<b>11</b>
4.1 <i>Indicazione delle funzioni nell'ambito dell'attività di controllo amministrativo-contabile.....</i>	<i>11</i>
<b>5. MODALITÀ DI ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE .....</b>	<b>12</b>

## 1. PREMESSA

Il presente documento illustra il Sistema di Gestione e Controllo adottato dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro per l'attuazione delle iniziative finanziate dal Fondo per le politiche attive del lavoro (di seguito FPA) istituito con DM del 14 novembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 215, legge 27 dicembre 2013 n. 147, e gestito dalla stessa Anpal.

Le risorse del FPA sono destinate alla realizzazione di iniziative, anche sperimentali, sostenute da programmi formativi specifici, volte a favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali, anche in deroga alla normativa vigente, e dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

Le iniziative di cui sopra consistono in azioni di riqualificazione e di ricollocazione professionale quali, a titolo esemplificativo:

- a) sperimentazione dell'assegno di ricollocazione, introdotto dal D.Lgs. 150/2016 in sostituzione del contratto di ricollocazione;
- b) percorsi di orientamento formativo;
- c) percorsi formativi professionalizzanti, di aggiornamento e specializzazione, di potenziamento di competenze chiave, di alta formazione;
- d) percorsi formativi per la ricerca attiva di lavoro e per l'autoimprenditorialità;
- e) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro;
- f) interventi di aiuto alle attività professionali autonome, alla creazione d'impresa e al rilevamento di imprese da parte dei lavoratori, nonché alle attività di cooperazione;
- g) incentivi all'assunzione e incentivi per la mobilità territoriale dei lavoratori.

Nella realizzazione di questo documento si è tenuto conto, oltre che dei Regolamenti comunitari disciplinanti il funzionamento dei fondi europei<sup>1</sup>, per quanto applicabili, e della normativa nazionale di riferimento<sup>2</sup>, anche del completamento del processo di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha portato al trasferimento delle funzioni di gestione del FPA all'Anpal (art.9, c. 1, lett. p) del D. lgs. 150/2015).

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006.

<sup>2</sup> In particolare, a seconda dell'ambito temporale di applicazione: Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del d. lgs. n. 163/2006"; ovvero Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Pertanto, per ciascun intervento ammesso a finanziamento del FPA, l'Anpal assicura il coordinamento delle iniziative e il corretto funzionamento del circuito finanziario del Fondo; le Regioni richiedenti, a loro volta, si dotano di un Sistema di Gestione e Controllo, coerente con quello nazionale e conforme al principio di sana gestione finanziaria, in base al quale provvedono all'attuazione dei progetti di competenza.

In tal modo si realizza una ripartizione di funzioni tra l'Anpal e la Regione richiedente che attribuisce alla prima un ruolo di supervisione e coordinamento degli interventi ammessi a finanziamento e alla seconda compiti più strettamente connessi alla programmazione, attuazione, gestione, controllo - di primo livello - e rendicontazione delle misure ammesse a finanziamento.

## **2. LA FUNZIONE DI GESTIONE DI ANPAL**

### ***2.1 Funzioni e compiti di Anpal relativi alla gestione***

Conformemente al principio di sana gestione finanziaria, la Divisione IV di Anpal (d'ora in poi Div. IV) è formalmente responsabile della gestione del FPA e del controllo sull'utilizzo dei contributi FPA.

Coerentemente con tale approccio organizzativo, la Div. IV è competente in materia di:

- 1) Coordinamento delle iniziative FPA:
  - a) Definizione e mantenimento del proprio sistema di gestione e controllo;
  - b) Definizione delle modalità di monitoraggio;
  - c) Circuito finanziario;
- 2) Gestione e controllo degli interventi e assistenza alle Regioni:
  - a) Controllo degli interventi FPA;
  - b) Assistenza tecnica alle Regioni.

Per l'espletamento delle funzioni e dei compiti ad essa riservati, si avvale di adeguate risorse umane e materiali. Si avvale, inoltre, del supporto di una assistenza tecnica, individuata nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia<sup>3</sup>.

#### ***2.1.1 Coordinamento generale del FPA***

Rientrano nella funzione di coordinamento generale del FPA a livello nazionale le seguenti attività.

##### ***a) Definizione e mantenimento del Sistema di Gestione e Controllo del FPA***

La Div. IV garantisce che l'attuazione degli interventi FPA avvenga nell'ambito di un sistema di procedure, regole e responsabilità coerenti per tutti i soggetti.

A tal fine, essa provvede a:

- definire il Sistema di Gestione e Controllo, in qualità di Ufficio responsabile della gestione e del controllo finanziario dei contributi FPA;
- aggiornare il presente documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del FPA.

##### ***b) Definizione delle modalità di monitoraggio***

La Div. IV monitora l'avanzamento qualitativo, fisico e finanziario di ogni singolo progetto mediante strumenti da questo predisposti (allegati al presente documento) e compilati e trasmessi con cadenza semestrale dalle Regioni. Attraverso tali strumenti in formato digitale le amministrazioni responsabili dei progetti finanziati dal FPA conferiscono i dati relativi al: Monitoraggio Procedurale (Allegato 1), Monitoraggio Qualitativo e Relazione Descrittiva (Allegato 2), Monitoraggio fisico-finanziario (Allegato 3).

---

<sup>3</sup> Il servizio di assistenza tecnica viene erogato da un soggetto privato individuato mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, conformemente alla normativa nazionale applicabile in materia di appalti pubblici.

Le Regioni titolari di un contributo a valere sul FPA sono tenute ad inviare alla Div. IV gli strumenti di monitoraggio indicati, debitamente compilati, entro 30 giorni dallo scadere di ciascun semestre a partire dal 31 gennaio 2017.

### c) Circuito finanziario

Le tipologie e i criteri di ammissibilità a rimborso delle spese sostenute sono definiti in analogia con quanto previsto per le domande di cofinanziamento a carico del FEG, ove compatibili.

Le Regioni sono responsabili della gestione e del controllo finanziario delle azioni che compongono il Piano di intervento. A tal fine utilizzano un sistema di gestione e controllo analogo a quello eventualmente già adottato per le domande di cofinanziamento a carico del FEG.

La Div. IV coordina e gestisce le procedure e le attività necessarie al funzionamento del circuito finanziario del FPA a livello nazionale, anche al fine di garantire il tempestivo trasferimento dei contributi finanziari agli Enti beneficiari e il recupero delle somme non rendicontate all'Anpal, secondo le modalità e le tempistiche di seguito specificate:

- All'avvio del Piano di intervento, viene riconosciuto alla Regione un anticipo del 50% dell'importo finanziato;
- Un successivo acconto, pari al 40% dell'importo finanziato, è erogato a seguito della rendicontazione da parte della Regione di almeno il 50% dell'anticipo ricevuto, previa verifica amministrativo-contabile;
- La restante somma, pari al 10% dell'importo finanziato, viene liquidata a saldo a conclusione dell'intervento, previa verifica amministrativo-contabile delle spese sostenute e rendicontate;
- In ogni caso la Div. IV imporrà alla Regione la restituzione dei seguenti importi:
  - Importi corrispondenti alla differenza tra la spesa programmata e quella effettivamente rendicontata;
  - Importi determinati da eventuali spese ritenute non ammissibili;
  - Importi recuperati.

#### *2.1.2 Gestione e controllo degli interventi e assistenza alle Regioni e Province Autonome*

Come indicato in premessa, per l'attuazione di ciascun intervento ammesso a finanziamento FPA la Regione proponente è tenuta allo svolgimento delle attività afferenti alla progettazione, gestione, controllo e rendicontazione di ciascun progetto (cfr. in dettaglio il capitolo 3).

La Div. IV assiste le Regioni nel corso di tutta la durata dell'intervento e nelle diverse fasi attuative *ex ante*, *in itinere* ed *ex post*, svolgendo i compiti di seguito descritti:

#### a) Controllo degli interventi FPA

##### **I. Controllo sulla domanda di contributo**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione - ha esplicitato un controllo sulle domande di accesso al finanziamento FPA, verificandone la completezza rispetto ai requisiti indicati nel citato DM del 14/11/2013 e la correttezza formale. Le domande di contributo sono inoltre state prese in esame sotto il profilo dell'ammissibilità in virtù della coerenza con le finalità riportate in Premessa e ha adottato il decreto di concessione del contributo.

Infine, il Ministero ha verificato che il Sistema di Gestione e Controllo illustrato nella domanda di finanziamento di ciascuna Regione fosse adeguato.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione - ha inoltre presentato domanda per il cofinanziamento a carico del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, di seguito denominato FEG, del Piano di intervento della domanda presentata dalla Regione Lazio, in quanto ne ricorrevano le condizioni.

## II. Controllo *in itinere*, assistenza alle Regioni

La Div. IV offre adeguato supporto alle Regioni durante l'intero arco di gestione del contributo finanziario FPA per la risoluzione di particolari criticità riscontrate oppure per il rafforzamento delle azioni da queste poste in essere. A titolo esemplificativo:

- valuta le eventuali integrazioni della Regione alla domanda di finanziamento al fine di assicurarne la completezza e di verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
- collabora, se del caso, alle iniziative di comunicazione intraprese a livello locale, partecipa ad incontri di sensibilizzazione, incoraggia l'adesione di *stakeholder* e istituzioni locali alle iniziative programmate;
- fornisce assistenza nelle procedure di monitoraggio;
- accompagna l'attuazione degli interventi durante tutto il periodo, organizzando e partecipando ad apposite riunioni e scambi di informazioni;
- riceve le informazioni relative a eventuali importi recuperati o revocati (cfr. par. 3.1.2 lett. d).

L'allocazione delle risorse tra le azioni previste dal Piano di intervento può essere variata in corso di attuazione, a condizione che tali modifiche non comportino il superamento dell'ammontare massimo del contributo riconosciuto, e fermo restando l'obbligo per la Regione proponente di acquisire dall'Ufficio apposita autorizzazione per le variazioni superiori al 20% dei costi stimati per ogni singola azione.

Ai fini del monitoraggio delle azioni finanziate con il FPA, la Div. IV riceve dalle Regioni report periodici di monitoraggio, sulla base delle indicazioni e della tempistica riportate in questo manuale. L'Ufficio inoltre riceve dalla Regione la documentazione di rendicontazione intermedia e dispone il successivo controllo amministrativo-contabile a (cfr. cap. 3), sulla base dei quali eroga il successivo acconto (cfr. par. 2.1.1, lett. c).

## III. Controllo sulla rendicontazione finale

Entro 3 mesi dalla conclusione di ciascun intervento, la Div. IV:

- acquisisce dalla Regione la relazione finale sull'esecuzione dell'intervento per verificarne la regolarità e completezza, la coerenza con i dati di monitoraggio sull'esecuzione dell'intervento trasmessi dalla Regione e con le risultanze dei controlli svolti *in itinere*. Nel caso in cui la verifica evidenzia carenze o non conformità, la Div. IV lo segnala tempestivamente alla Regione, invitandola ad integrare la documentazione trasmessa;
- espleta i controlli di competenza, definendo l'importo del saldo dovuto.



### 3. LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Con il Decreto direttoriale 153/2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione - ha approvato i progetti presentati dalle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna che sono quindi tenute a svolgere le funzioni e i compiti indicati di programmazione, gestione, controllo e rendicontazione.

Le Regioni possono avvalersi, sempre sotto la propria responsabilità, di soggetti attuatori, quali enti pubblici (Province, Comuni, ecc.) o privati, anche strutturati come società o altre forme di diritto privato, individuati conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Per corrispondere al principio di sana gestione finanziaria, le Regioni adottano un proprio Sistema di Gestione e Controllo, conforme alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

#### **3.1 Le Regioni e le loro funzioni principali**

Il modello di ripartizione di competenze tra l'Anpal e le Regioni prevede che a queste ultime vengano interamente delegati specifici compiti e responsabilità in materia di programmazione, gestione, controllo e rendicontazione degli interventi. Ogni amministrazione regionale garantisce lo svolgimento, assumendone la diretta responsabilità, delle seguenti funzioni:

- 1) Programmazione;
- 2) Gestione;
- 3) Controllo;
- 4) Rendicontazione.

##### *3.1.1. Funzione Programmazione*

###### a) Programmazione dell'intervento da finanziare mediante contributo FPA

Per accedere alle risorse del FPA, le Regioni hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione - apposita domanda di contributo, secondo la modulistica predisposta dal Ministero stesso in analogia con quella prevista per l'accesso al FEG, e resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero.

La domanda di contributo contiene i seguenti elementi:

- a) il Piano di intervento da finanziare e la stima dettagliata dei costi di ciascuna azione di cui esso si compone;
- b) l'indicazione dei destinatari delle azioni proposte, individuati tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del ddl 21 aprile 2000, n. 181;
- c) l'indicazione dei settori produttivi interessati dalle azioni, evidenziando la coerenza delle azioni stesse rispetto ai fabbisogni professionali e formativi espressi dalla domanda di lavoro locale;

- d) la data di avvio e di conclusione del Piano di intervento, che non può eccedere i ventiquattro mesi, con relativo cronoprogramma delle azioni da realizzare;
- e) l'Ufficio responsabile della gestione e del controllo finanziario del Piano di intervento.

La Regione inoltre:

- gestisce le procedure di consultazione con le parti sociali, secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
- individua, in base alla natura delle misure programmate, i soggetti attuatori pubblici o privati di cui intende avvalersi, definendone le modalità di selezione e di intervento;
- predispone gli opportuni strumenti di coordinamento e regia delle misure, soprattutto nell'ipotesi in cui si avvalga di altri soggetti pubblici o privati per la loro attuazione;
- garantisce la eventuale propria quota di cofinanziamento dell'intervento.

### 3.1.2. Funzione Gestione

#### b) Attuazione delle misure

Nell'espletamento dei compiti ad esse delegate in materia di gestione e attuazione dell'intervento FPA, le Regioni provvedono a:

- informare la Div. IV in merito al proprio Sistema di Gestione e Controllo;
- predisporre gli strumenti più idonei per la selezione dei soggetti attuatori delle misure, potendo ricorrere, a seconda dei casi, all'adozione di atti di natura convenzionale ovvero di procedure di evidenza pubblica, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
- garantire che le misure realizzate risultino conformi alle finalità del FPA e alle caratteristiche descritte nella domanda di finanziamento, con particolare attenzione al rispetto dei principi di parità e di non discriminazione;
- adottare opportuni meccanismi per evitare duplicazioni nelle fonti finanziamento;
- eseguire i pagamenti verso i soggetti attuatori delle misure e i beneficiari diretti del FPA avvalendosi, laddove esplicitamente previsto, anche di altri organismi pagatori;
- tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata;
- stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese siano conservati per i tre anni successivi alla chiusura del contributo finanziario, fermi restando gli obblighi di conservazione previsti dalla normativa nazionale;
- garantire la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche e la valutazione delle misure;
- garantire, nel corso dell'intero periodo di attuazione dell'intervento, i necessari raccordi con l'Anpal, assicurando l'attuazione delle attività in conformità agli indirizzi ed orientamenti formulati da quest'ultima;

- collaborare, ai fini dell'efficace espletamento dei controlli, con l'Anpal e attenersi alle modalità operative da questa definite nell'ambito delle attività di competenza;
- comunicare eventuali modifiche rispetto all'allocazione delle risorse tra le azioni previste dal Piano di intervento, che può essere variata in corso di attuazione, a condizione che tali modifiche non comportino il superamento dell'ammontare massimo del contributo riconosciuto, e fermo restando l'obbligo per la Regione proponente di acquisire dall'Anpal apposita autorizzazione per le variazioni superiori al 20% dei costi stimati per ogni singola azione.

#### c) Monitoraggio delle misure

Le Regioni forniscono alla Div. IV i dati aggiornati in merito all'esecuzione delle misure delle attività del finanziamento FPA ottenuto.

A tal fine la Regione è tenuta a:

- individuare il proprio referente responsabile per le attività di monitoraggio dandone tempestiva comunicazione alla Div. IV;
- monitorare periodicamente lo stato di attuazione dell'intervento, informando tempestivamente la Div. IV su eventuali ritardi riscontrati nell'avanzamento delle singole misure;
- fornire con cadenza semestrale a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: [divisione.4@pec.anpal.gov.it](mailto:divisione.4@pec.anpal.gov.it) entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre i dati di monitoraggio mediante la compilazione di rapporti periodici (su *file excel* e conformi ai *format* di cui agli Allegati nn. 1 e 3 al presente documento) e riguardanti l'avanzamento procedurale, finanziario e fisico delle attività progettuali;
- fornire, con medesima cadenza e modalità di trasmissione, una relazione descrittiva (su *file word* e conforme al *format* di cui all'Allegato n. 2 al presente documento) sulle attività realizzate, onde consentire una valutazione di tipo qualitativo;
- presentare alla Div. IV, entro tre mesi dalla conclusione del piano di intervento, una Relazione finale sull'utilizzo del contributo finanziario ricevuto, sulle azioni realizzate e sui risultati ottenuti;
- presentare alla Div. IV:
  - un rendiconto intermedio delle spese attestante il raggiungimento di almeno il 50% dell'anticipo ricevuto (pari al 50% dell'importo complessivo finanziato dal FPA);
  - un rendiconto generale delle spese sostenute per l'intero intervento, entro tre mesi dalla conclusione dello stesso.
- fornire, su richiesta della Div. IV, tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento delle misure, necessaria per le attività di valutazione e reportistica in capo alla Div. IV.

#### d) Gestione delle irregolarità e dei recuperi

Le Regioni sono tenute a:

- definire, conformemente al presente documento, apposite procedure per prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e per la gestione dei casi di recupero e contenzioso;
- effettuare l'analisi delle irregolarità mirata all'individuazione di eventuali errori sistemici e, conseguentemente, all'adozione di interventi migliorativi del proprio Sistema di Gestione e Controllo;
- disporre ed eseguire il recupero degli importi indebitamente versati;
- comunicare all'Anpal le informazioni relative agli importi recuperati o da recuperare e agli importi revocati.

### *3.1.3. Funzione Controllo*

#### *e) Verifica di primo livello sulle operazioni eseguite*

La funzione di controllo esplicitamente delegata alle Regioni si sostanzia nello svolgimento di verifiche amministrative e contabili (c.d. verifiche di primo livello) sulle operazioni. In particolare, essa è finalizzata a verificare che i servizi e i prodotti previsti dalle misure finanziate dal FPA siano stati forniti e che le spese dichiarate dai beneficiari siano state effettivamente sostenute nel periodo di riferimento per l'ammissibilità, siano conformi alle norme comunitarie e nazionali e siano giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Le modalità, le tempistiche e gli strumenti di controllo sono descritti nel Sistema di Gestione e Controllo delle Regioni che sono tenute a comunicare alla Div. IV eventuali problemi riscontrati nel corso dell'esecuzione dei controlli di propria competenza.

Gli esiti dei controlli sono formalizzati adeguatamente e conservati dalle Regioni conformemente alla normativa vigente.

### *3.1.4. Funzione Rendicontazione*

#### *f) Rendicontazione intermedia*

Al raggiungimento di un livello di spesa pari ad almeno il 50% della quota ricevuta a titolo di anticipazione (a sua volta, pari al 50% dell'importo complessivo finanziato dal FPA), ciascuna Regione presenta alla Div. IV un rendiconto intermedio, secondo il *format* predisposto dalla Divisione IV (Allegato 4), fornendo ogni informazione di dettaglio richiesta a giustificazione delle spese rendicontate.

A conclusione delle verifiche amministrativo-contabili di competenza della Div. IV, laddove venisse confermato il raggiungimento di tale soglia di spesa, la Div. IV provvederà all'erogazione di una successiva quota di finanziamento, pari al 40% del costo complessivo del Piano di intervento.

#### *g) Chiusura dell'intervento e rendicontazione finale*

Entro 3 mesi dalla conclusione di ciascun intervento, ciascuna Regione provvede a:

- redigere la relazione finale sull'esecuzione del progetto secondo il *format* predisposto dalla Divisione IV – (Allegato n. 5);
- predisporre, validare e trasmettere alla Divisione IV il rendiconto finale delle spese sostenute secondo il *format* predisposto dalla Divisione IV (Allegato 4);
- fornire le informazioni di dettaglio relative alle spese sostenute richieste alla Divisione IV secondo le modalità operative da questo definite.

#### **4. ATTIVITA' DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

La Div. IV svolge anche l'attività di controllo amministrativo-contabile.

##### **4.1 Indicazione delle funzioni nell'ambito dell'attività di controllo amministrativo-contabile**

La Div. IV è responsabile delle verifiche sulla spesa sostenute dalle Regioni nell'attuazione degli interventi FPA. Nello svolgimento di tale funzione, esegue controlli sui rendiconti di spesa presentati dalle amministrazioni locali:

- al raggiungimento di almeno il 50% della quota ricevuta a titolo di anticipo a valere sul FPA (rendiconto intermedio);
- entro tre mesi dalla conclusione del Piano di intervento (rendiconto generale).

In occasione di entrambe le sessioni di verifica, provvede allo svolgimento delle seguenti funzioni:

##### **a) Verifica delle spese rendicontate dalle Regioni**

In primo luogo, la Div. IV effettua **verifiche on desk di natura amministrativo-contabile sulle singole operazioni** desumibili dai rendiconti di spesa trasmessi dalle Regioni.

Tali verifiche riguardano un campione di spese, selezionate tramite un metodo di campionamento statistico ad estrazione casuale senza ripetizione. Il campione di spese da sottoporre a controllo rappresenta almeno il 10% delle spese complessivamente sostenute e rendicontate da ciascuna Regione. Nella determinazione della percentuale da sottoporre a controllo, la Div. IV tiene conto di diverse variabili, tra cui la numerosità delle operazioni da controllare, la numerosità e la frequenza dei controlli di I livello svolti dalle amministrazioni locali, la percentuale di spese riconosciute ammissibili durante tali controlli, ecc.

Laddove ritenuto necessario al fine di garantire efficacia alle proprie attività di controllo, la Div. IV può disporre lo svolgimento, sempre su base campionaria, di **verifiche da condursi direttamente in loco**.

In occasione di tali verifiche, la Div. IV accerta che:

- le spese dichiarate presentate dalla Regione sono corrette, provengono da sistemi di contabilità affidabili e si basano su documenti giustificativi verificabili;

- le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al FPA e alle norme comunitarie e nazionali.

In tale fase, infine, la Div. IV è tenuta a considerare le eventuali irregolarità riscontrate in fase di attuazione delle misure da parte delle Regioni, valutando la possibilità di riconoscere come non ammissibili le spese gravate da irregolarità e provvedendo ad informare ciascuna Regione in merito alle decisioni prese.

Gli esiti di tali verifiche sono formalizzati attraverso la redazione di un verbale di verifica che viene trasmesso alle Regioni.

#### *b) Registrazione contabile dei recuperi*

La Div. IV registra gli importi recuperabili, non recuperabili, recuperati e gli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti dalla Regione all'Anpal, secondo modalità operative indicate dalla Divisione stessa.

A tal fine si avvale di un apposito registro, aggiornato sulla base delle informazioni ad esso trasmesse dalle Regioni in corrispondenza delle verifiche intermedia e finale, o in altro momento.

Le Regioni comunicano tempestivamente alla Divisione IV dell'Anpal le informazioni sui recuperi effettuati e sullo stato degli importi da recuperare o recuperati.

### **5. MODALITÀ DI ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

La Div. IV provvede all'archiviazione e alla conservazione di tutta la documentazione concernente il FPA al fine di assicurare:

- la conservazione e trasmissione di documenti integri e di provenienza certa e identificata;
- la possibilità di seguire il flusso di ogni singolo intervento ammesso a finanziamento del FPA;
- un rapido ed efficiente reperimento dei documenti all'uopo necessari, specie in occasione di eventuali audit svolti dai competenti organismi di controllo.

La conservazione dei documenti avviene su base cartacea e informatica<sup>4</sup>. A tal fine, la Div. IV provvede a:

- individuare presso i propri uffici uno spazio idoneo alla conservazione della documentazione FPA concernente le proprie aree di responsabilità;
- creare sui propri server di rete una cartella dedicata al FPA.

---

<sup>4</sup> Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2014, adottato in attuazione del Codice di amministrazione digitale (Decreto legislativo del 7 marzo 2005, N. 82 e ss.mm.ii.), si prevede che le pubbliche amministrazioni adeguino gradualmente i loro sistemi di gestione informatica dei documenti per arrivare a produrre nel 2016 esclusivamente documenti digitali validi per tutti gli usi previsti dalla legge. Pertanto anche il presente documento potrà subire futuri aggiornamenti in ordine alle modalità di conservazione dei documenti.